REGOLAMENTO (CEE) N. 464/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo ad una disposizione transitoria da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri riguardante l'annullamento dei titoli d'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2], ad esso allegato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal suddetto atto, ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento è sottoposta alla presentazione di un titolo d'importazione; che il rilascio di tale titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che assicura l'impegno di importare durante la durata di validità del titolo e che rimane incamerato, del tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro questo termine o lo è soltanto parzialmente;

considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1973, i titoli di importazione non sono più utilizzabili per quanto riguarda le importazioni dei nuovi Stati membri verso la Comunità nella sua composizione originaria; che taluni importatori hanno chiesto dei titoli d'importazione per queste operazioni che essi non hanno potuto effettuare che parzialmente prima di questa data; che è necessario adottare delle norme transitorie che permettano di annullare l'obbligo d'importare i quantitativi rimanenti, essendo svincolato il relativo deposito cauzionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i titoli d'importazione rilasciati per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, che indicano nella casella n. 13 un nuovo Stato membro come paese di provenienza, e la durata di validità dei quali non è ancora scaduta prima del 1° febbraio 1973, l'obbligo dell'importazione è annullato, su domanda del titolare, da parte dell'organismo competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo.

In tale caso, il deposito cauzionale è immediatamente svincolato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.